



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **49** del Registro - Seduta del: **13.08.2021**

OGGETTO: 'PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023 E PIANO ASSUNZIONI ANNO 2021- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.'

VISTA la determina sindacale n. 3 del 30/03/2020, criteri per svolgimento delle sedute telematiche dell'organo collegiale Giunta Municipale.

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato in GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020;

L'anno **duemilaventuno** addì **treddici** del mese di **agosto** alle ore **12.30** e segg., nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ODDO Giuseppe	P
MANISCALCO Anna	A
VALLONE Pietro	P
PECORARO Domenico	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assume la Presidenza il Geom. **ODDO Giuseppe** – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. **SOMMA SALVATORE**

Il Sindaco Giuseppe Oddo e l'Assessore Pietro Vallone sono presenti nella casa Comunale nella consueta sala delle adunanze, mentre l'Assessore Pecoraro Domenico e il Segretario sono contemporaneamente collegati da remoto in videoconferenza.

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale. Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

---OO---

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 29 del 14.04.2021 avente ad oggetto "*Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e piano assunzioni anno 2021*" per mezzo della quale si programmavano le linee fondamentali della gestione del personale del Comune di Campofiorito, che in questa sede deve intendersi quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cd. "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

VISTO, altresì, il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

SOTTOLINEATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 797–804 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023”* – Legge di bilancio per il 2021 – le cui disposizioni hanno la precipua finalità di potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte;

ACQUISITE le diverse deliberazioni del Giudice Contabile e, in particolare, ex multis, la Deliberazione della Corte dei Conti Puglia, n. 116/2020/PAR specificamente nel passaggio che testualmente recita *“...risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione tra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate”*;

DATO ATTO che questo Ente vuol dare seguito alle superiori finalità legislative tese al potenziamento dei servizi sociali mediante l'assunzione di n. 1 Assistente sociale a valere su specifici fondi extra-bilancio a tal fine assegnati all'ambito del quale questo Ente Locale fa parte ed il cui Comune di Corleone ha assunto la funzione di Capofila;

VISTO il positivo Parere del Revisore dei Conti, giusta nota acquisita al Prot. al n. 7697 in data 12.08.2021;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

VISTO l'art. 1, commi 797–804 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023”* – Legge di bilancio per il 2021;

RITENUTA la propria competenza in merito,

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DATO ATTO che questo Ente vuol dare seguito alle finalità legislative tese al potenziamento dei servizi sociali mediante l'assunzione di n. 1 Assistente sociale a valere su specifici fondi extra-bilancio a tal fine assegnati all'ambito del quale questo Ente Locale fa parte ed il cui Comune di Corleone ha assunto la funzione di Capofila;

MODIFICARE, INTEGRANDOLO, il vigente Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e Piano assunzionale 2021 di cui alla Deliberazione di G.M. n. 29 del 14.04.2021;

APPROVARE, per l'effetto, il nuovo Piano assunzionale 2021 al presente atto allegato sub A), per formarne parte integrante e sostanziale contenente la previsione dell'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente sociale per n. 12 ore settimanali tramite Convenzione con l'Ambito o uno dei Comuni aderenti;

APPROVARE la nuova Dotazione Organica, al presente atto allegata sub B), per formarne parte integrante e sostanziale, recante anch'essa la modificazione di cui sopra;

CONFERMARE, per quanto in questa sede non espressamente oggetto di modifiche ed integrazioni, in ogni sua restante parte dispositiva la propria precedente Deliberazione n. 29 del 14.04.2021;

DARE ATTO che il presente Piano, come integrato e modificato, è coordinato con le disposizioni vincolistiche di cui all'art. 1 c. 557-quater della legge n. 296/2006 che prescrivono il rispetto del limite di spesa, computato come valore medio di spesa, sostenuta nel triennio 2011/2013;

DARE MANDATO all'Ufficio Personale di dare concreta attuazione, senza indugio, alla volontà politica trasfusa nelle presenti prescrizioni;

SOTTOLINEARE la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o a seguito di nuove disposizioni normative vincolistiche o nel caso che le risorse complessivamente disponibili dell'Ente non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DARE ATTO CHE il presente piano triennale trova copertura finanziaria nel vigente bilancio di previsione 2021/2023;

TRASMETTERE la deliberazione approvativa della programmazione definitiva 2021-2023 del fabbisogno di personale, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 6-ter, comma 5, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, **atteso che l'eventuale mancato adempimento viene sanzionato con il divieto di procedere ad assunzioni**;

PUBBLICARE il provvedimento approvato all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune link "Amministrazione Trasparente" – Sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Organi indirizzo politico;

DI DICHIARARE con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **VISTA** la suddetta proposta;
- **PREMESSO** che sulla stessa ha espresso parere **FAVOREVOLE**, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30;
- Il Responsabile dell'Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell'Area Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
- **PRESO ATTO** dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTA** la L.R. n. 44/1991;
- **VISTA** la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;
- **AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva;
- 2) **DICHIARARE**, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
F.to PECORARO Domenico

Il Presidente
F.to ODDO Giuseppe

Il Segretario
F.to SOMMA SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **13.08.2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.

la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l'oggetto rientra nelle materie di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23.

- che la presente **È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 13.08.2021**

in quanto dichiarata di immediata esecutività.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 13 agosto 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOMMA SALVATORE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 13 agosto 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE